

ALLEGATO D

Varie n. 1374/2025

Prot. n. 357318 del 22/09/2025

Progetto n.6741/2024

AUTORIZZAZIONE VINCOLO IDROGEOLOGICO

LA DIRIGENTE

Vista la richiesta di parere e contributo istruttorio in relazione al vincolo idrogeologico pervenuta in data 08/07/2024, Protocollo GA 233547 2024 da:

COMUNE DI CAMPI BISENZIO PIAZZA DANTE, 36 n. 50013 Campi Bisenzio;

Vista la richiesta presentata da:

COMUNE DI FIRENZE DIREZIONE SISTEMA TRAMVIARIO METROPOLITANO, in qualità di ente proponente, pervenuta in data 11/07/2024, acquisita agli atti al protocollo generale in arrivo n. GP 237536/2024 tesa ad ottenere il rilascio dell'autorizzazione vincolo idrogeologico per l'esecuzione nell'ambito del PAU EX D.LGS. 152/2006 ART. 27-BIS E L.R. 10/2010 ART. 73-BIS, "PROGETTO DI REALIZZAZIONE DELLA LINEA TRAMVIARIA 4.2 TRATTA LE PIAGGE-CAMPI BISENZIO ED OPERE CONNESSE", UBICATA NEI COMUNI DI FIRENZE E CAMPI BISENZIO (FI)" da eseguirsi sull'immobile/terreno posto in Via San Donnino n.SNC piano Terra Quartiere 5 Via Campania n.SNC piano Terra Quartiere 5 Via Abruzzi n.SNC piano Terra Quartiere 5 Via Pistoiese n.SNC piano Terra Quartiere 5 come meglio rappresentato all'Agenzia del Territorio del Comune di Firenze.

Visto il parere FAVOREVOLE espresso dalla Direzione Ambiente in data 15/01/2025 n. 12716, con riferimento agli elaborati prodotti a seguito della seconda riunione della conferenza dei servizi del 3.12.2024, per quanto concerne la L.R. 21/03/2000 n.39 e il D.P.G.R. 8/08/2003 n.48/R, che qui integralmente si riporta:

“Esaminata la documentazione di cui al protocollo n.439522 del 24/14/2024, preso atto di quanto riportato nel documento "2024_0439522_NotaComCampiB_Conv_CdS_PAU_Tram_4_2_2024_12_24" - Relazione di Riscontro, al punto 4.3.1b-3: “Si resta in attesa della Relazione geologica, idrogeologica e geomorfologica integrata, che dovrà considerare e dare atto di quanto richiesto al precedente punto B” al quale il Proponente risponde; “Vale quanto indicato al precedente p.to 4.24. Si riemette la relazione geologica, idrogeologica e geomorfologica – All. Capitolo 02-IN-Studi ed Indagini\03-GE-Geologia: Relazione geologica, idrogeologica e geomorfologica cod. elab. FL42-D-M- IN-GE-00-EGG-RT-01-C”,

valutato quanto illustrato nel richiamato documento "FL42-D-M-IN-GE-00-EGG-RT-01-C", si ritengono ottemperate, per le opere oggetto dell'intervento interferenti con terreni sottoposti a Vincolo Idrogeologico, ricadenti nel comune di Firenze, le verifiche e le prescrizioni di cui al agli artt. 75 e 76 del DPGR 48/R/ 2003 (e s.m.i.) e L.R. 39/2000."

Dato atto che tale parere è stato reso in occasione della terza riunione della conferenza dei servizi

DISPONE

di dare atto che il progetto che ha conseguito tale parere favorevole è APPROVABILE ai sensi dell'art. 42 comma 5 della L.R. 21/03/2000 n.39 e successive modifiche, ed ai sensi dell'art.101 del Regolamento Forestale della Toscana approvato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale 08/08/2003 n.48/R,

alle seguenti condizioni e con le seguenti prescrizioni:

Condizioni generali:

- La presente autorizzazione non costituisce titolo per l'esecuzione dei lavori in assenza di atto abilitativo edilizio, eventualmente previsto dalla vigente normativa, in assenza del quale non è consentito l'inizio dei lavori oggetto della presente autorizzazione ai fini del vincolo idrogeologico;
- Il rilascio della presente autorizzazione ai fini del vincolo idrogeologico non costituisce in alcun caso sanatoria, ratifica o presa d'atto di eventuali stati di fatto esistenti abusivamente o comunque illegittimi;
- Nel caso vi sia necessità di apportare Varianti a quanto oggetto della presente autorizzazione dovrà essere presentata una ulteriore domanda di autorizzazione ai fini del vincolo idrogeologico per le opere in variante; l'autorizzazione in variante ha validità sino alla scadenza della autorizzazione originaria;
- Ai fini del completamento di opere, o lavori, per i quali sia scaduta la validità temporale dell'autorizzazione i soggetti legittimati potranno inoltrare istanza motivata di rinnovo con la dichiarazione che nulla verrà modificato rispetto ai lavori già precedentemente autorizzati, in conformità a quanto previsto all'art.16 comma 1. e 2. del Regolamento dei Procedimenti in materia Forestale ed Idrogeologica approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n.120/259 del 15/11/2004;
- Qualora l'istanza di proroga, o rinnovo, sia relativa ad autorizzazione rilasciata da altro Ente competente (Provincia), la stessa dovrà essere corredata da copia dell'autorizzazione rilasciata;
- Qualora durante l'esecuzione dei lavori si verificano fenomeni di instabilità dei terreni, nonché turbative della circolazione delle acque, modificazioni dello stato vegetativo dei suoli e soprassuoli forestali, o vi sia l'esigenza di adeguare la conduzione dei lavori alle particolari condizioni dei luoghi, i lavori debbono essere sospesi e ne dovrà essere data immediata comunicazione all'autorità comunale competente che

potrà impartire ulteriori prescrizioni, sospendere i lavori o revocare le autorizzazioni, in conformità a quanto previsto all'art.18 del Regolamento dei Procedimenti in materia Forestale ed Idrogeologica approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 120/259 del 15/11/2004;

- L'inosservanza della presente autorizzazione comporta l'applicazione delle sanzioni previste dal Titolo V del Regolamento dei Procedimenti in materia Forestale ed Idrogeologica approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 120/259 del 15/11/2004;
- La validità temporale dell'autorizzazione ai fini del vincolo idrogeologico può essere prorogata a seguito della presentazione, prima della scadenza, di istanza motivata di proroga; la durata dell'autorizzazione a seguito della proroga non potrà in ogni caso eccedere i cinque anni decorrenti dalla data di rilascio del provvedimento, in conformità a quanto previsto all'art.15 comma 1. e 2. del Regolamento dei Procedimenti in materia Forestale ed Idrogeologica approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 120/259 del 15/11/2004.

Prescrizioni generali:

- I lavori della presente autorizzazione, se previsto dalla vigente normativa, non potranno avere inizio né essere condotti in assenza di un tecnico abilitato che ne assume la Direzione;
- Copia del presente atto deve essere conservata presso il cantiere per tutta la durata dei lavori e dovrà essere esibita a richiesta degli Organi di controllo;
- Sono fatte comunque salve tutte le condizioni generali, le prescrizioni particolari e generali di cui al permesso di costruire, ovvero all'asseverazione del professionista in caso di Denuncia di Inizio Attività.

Prescrizioni particolari:

Termini per l'esecuzione dei lavori:

La presente autorizzazione ha validità sino alla scadenza del provvedimento abilitativo comunale, e comunque non oltre cinque anni dal rilascio della stessa, ai sensi dell'art.72 del Regolamento Forestale della Toscana 08/08/2003 n.48/R ed art. 10 Regolamento dei Procedimenti in materia Forestale ed Idrogeologica approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 120/259 del 15/11/2004.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 (sessanta) e 120 (centoventi) giorni decorrenti dalla data di notifica del presente provvedimento. Il Responsabile del Procedimento è: Dott. Simone Ferretti

Arch. Elisabetta FANCELLI

SERVIZIO Edilizia privata

Dirigente

Documento sottoscritto digitalmente ai sensi della vigente normativa



DIREZIONE
PROGETTI STRATEGICI

Firenze, 17 – 01 - 2025

Arch. Riccardo Maurri
Viabilità Area 2

OGGETTO: PAU ex D.Lgs. 152/2006 art. 27-bis e L.R. 10/2010 art. 73-bis, “Progetto di realizzazione della Linea Tramviaria 4.2 – Tratta le Piagge-Campi Bisenzio ed opere connesse”, ubicata nei Comuni di Firenze e Campi Bisenzio (FI).

Proponente: Comune di Firenze - Direzione Sistema Tramviario Metropolitan.

Risposta richiesta contributi istruttori sulle integrazioni e convocazione della terza riunione della Conferenza dei Servizi.

In riferimento alla richiesta in oggetto, si trasmette parere di competenza in merito al progetto di rimboschimento compensativo delle aree boscate che saranno trasformate per la realizzazione dell’opera di cui all’elaborati presenti nelle “*integrazioni volontarie del 24/12/2024*”, *allegate a “Studi per la procedura PAUR Vincolo idrogeologico – Elaborati generali, Elaborato-FL42-D-V-PA-VN-00-EGG-RT-01-A - Relazione Tecnica Descrittiva Rimboschimento compensativo (art.44 L.R. n.39/2000)”*.

Premesso che, si ritiene il numero di piantine messe a dimora troppo contenuto, pur rispettando la densità minima di 500 piante/ettaro dettata dalla definizione di bosco, di cui all’art.3 c.1 della L.R. n.39/2000 s.m.i., si esprimono le seguenti osservazioni:

- 1) **nell’AREA AI.04** – (porzione a nord elettrodotto, attualmente occupata da manufatti e depositi) è opportuno che siano previste, e messe in atto, specifiche modalità di bonifica e lavorazione del terreno al fine di ripristinarne la porosità e la fertilità dello stesso;
- 2) **Lavorazioni e fertilità del suolo** - oltre all’apertura delle buche deve essere previsto il parziale riempimento delle stesse con terriccio e fertilizzante, in modo da favorire l’attecchimento delle piantine, come esemplificato nella fig. 29 a pag. 31 delle Relazione Tecnica;
- 3) **Fallanze** - contrariamente a quanto previsto a pag. 33 della Relazione Tecnica, le eventuali fallanze dovranno essere sempre tutte sostituite con nuovo postime, visto che la densità



d'impianto proposta è quella minima per essere identificabile come bosco (art.3 c.1 della Legge Forestale n. 39/2000 s.m.i.);

- 4) **Diradamenti** – non dovranno essere eseguiti fino a che gli individui non siano sviluppati tanto da entrare in concorrenza fra di loro, ovvero fino a che le loro chiome entrino in contatto.

Distinti saluti,

La Posizione Organizzativa

(Arch. Davide Cardi)

Responsabile del Procedimento

(Dott. For. Luciana Gheri)

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 modificato dal D. Lgs. 235/2010 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90 come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città Metropolitana di Firenze."